

# Legge finanziaria 2000 e altri provvedimenti di fine anno: i primi chiarimenti delle Finanze

*Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 247 E del 29 dicembre 1999*

## SOMMARIO

	Pag.		Pag.
<b>1. IMPOSTE SUI REDDITI</b>	<b>5510</b>	<b>2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa</b>	<b>5519</b>
1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale	5510	2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare	5520
1.2 Detrazione per gli inquilini di immobili destinati ad abitazione principale	5512	2.3 Regime speciale per l'agricoltura	5520
1.3 Riduzione di aliquota e riduzione della misura dell'acconto, incremento detrazioni soggettive e oggettive e deduzione redditi di collaborazione coordinata e continuativa	5512	2.4 Legge sul mercato dell'oro	5521
1.4 Mezzi di locomozione per portatori di handicap	5514	<b>3. IRAP</b>	<b>5522</b>
1.5 Spese funebri	5514	3.1 Irap delle amministrazioni pubbliche	5522
1.6 Ristrutturazioni edilizie	5514	3.2 Aliquote Irap delle imprese agricole, banche ed assicurazioni	5523
1.7 Interessi passivi relativi a mutui stipulati nel 2000 per effettuare gli interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica degli edifici	5515	<b>4. IMPOSTA DI REGISTRO ED INVIM</b>	<b>5523</b>
1.8 Compensi per l'attività libero professionale intramuraria	5515	4.1 Trasferimenti di fabbricati	5523
1.9 Credito d'imposta per nuove assunzioni	5516	4.2 Conferimenti in società	5524
1.10 Addizionale comunale e provinciale-addizionale regionale	5516	4.3 Associazioni in partecipazione	5525
1.11 Borse di studio "Programma Socrates"	5517	4.4 Proroga agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina	5525
1.12 Credito d'imposta per i marittimi	5517	4.5 Invim	5525
1.13 Decreti correttivi in materia di redditi di lavoro dipendente	5517	<b>5. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI</b>	<b>5525</b>
1.14 Associazioni sportive dilettantistiche	5518	5.1 Elevazione della franchigia	5525
1.15 Autotrasporto	5518	<b>6. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E REGIME AGEVOLATO IVA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b>	<b>5525</b>
1.16 Tasse automobilistiche	5519	6.1 Premessa	5525
<b>2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>	<b>5519</b>	6.2 Il nuovo sistema impositivo	5526
		6.3 Aliquote I.V.A.	5526

*(continua)*

<i>(segue)</i>		Pag.	Pag.
6.4	Caratteri dell'imposta sugli intrattenimenti	5527	6.10 Credito d'imposta per gli esercenti sale cinematografiche
	6.4.1 <i>Presupposto impositivo</i>	5527	5532
	6.4.2 <i>Soggetti passivi</i>	5528	6.11 Periodo transitorio
	6.4.3 <i>Base imponibile</i>	5528	5532
	6.4.4 <i>Regime forfetario</i>	5528	7. FISCALITÀ LOCALE
6.5	Obblighi dei contribuenti	5528	7.1 Detrazioni Irpeg
	6.5.1 <i>I.V.A.</i>	5528	7.2 Cosap
	6.5.2 <i>Imposta sugli intrattenimenti</i>	5529	7.3 Termine per la notificazione degli avvisi di liquidazione
6.6	Apparecchi misuratori fiscali	5530	5534
6.7	Titoli di accesso agli spettacoli e agli intrattenimenti	5530	7.4 I.C.I. - Sanzioni
6.8	Regime semplificato per i contribuenti minori e per gli spettacoli viaggianti	5530	7.5 I.C.I. - Delibere comunali
6.9	Associazioni sportive dilettantistiche - pro-loco e associazioni senza fine di lucro	5531	7.6 Termini
			7.7 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
			5536
			7.8 Riscossione ruoli non erariali
			5536
			7.9 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani
			5536

*Circolare del Ministero delle Finanze - (CIR) n. 247 E del 29 dicembre 1999*

**OGGETTO: Legge finanziaria 2000 (n. 488 del 23/12/1999) e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria - Primi chiarimenti**

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate negli ultimi provvedimenti normativi che hanno interessato la finanza pubblica ed in particolare il settore fiscale, quali la "legge finanziaria per l'anno 2000" (in seguito: "l.f.") la "nuova disciplina del mercato dell'oro" e altri decreti legislativi, si forniscono i primi chiarimenti sulle principali novità.

Si rammenta che, con la legge 13 dicembre 1999, n. 466, sono stati prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti al 31 dicembre 1999 relativi ad adempimenti, pagamenti od operazioni da effettuarsi, tra l'altro, a mezzo banche e Poste Italiane S.p.A.. In proposito, si chiarisce che i versamenti relativi ad oneri per i quali spetta la deducibilità o la detraibilità ai sensi delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1999 e, di fatto, eseguiti il 3 gennaio 2000, sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito o dell'imposta relativi al periodo di imposta 1999.

**1. IMPOSTE SUI REDDITI**

**1.1 Deduzione per i possessori di abitazione principale**

La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 l.f. introduce nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), un nuovo comma 3-*bis*, con il quale si stabilisce che se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce, fino a concorrenza di detto reddito, un importo fino a lire 1.800.000, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Su questo argomento il legislatore era già intervenuto con l'articolo 18, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (in "*Finanza & Fisco*" n. 23/99, pag. 2908), che aveva disposto la soppressione del comma 4-*quater* dell'articolo 34 del Tuir, in base al quale si prevedeva, a favore dei possessori di un'abitazione adibita a

10-bis dell'art. 67 del Tuir.

Tale disposizione individua la percentuale di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972.

La suddetta percentuale di deducibilità, fissata dal citato comma 10-bis dell'art. 67 nella misura del 50 per cento, viene elevata, con il periodo inserito nel medesimo comma 10-bis dall'art. 6, comma 21, della legge finanziaria per il 2000, al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

In sostanza, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione in esame, le imprese di autotrasporto, sia in conto proprio che per conto terzi, non sono soggette a limitazioni percentuali di deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci (c.d. telefoni veicolari).

Va sottolineato che la deducibilità piena degli oneri succitati è subordinata alla coesistenza di due condizioni:

— gli oneri devono essere relativi ad impianti di telefonia fissa;

— gli impianti cui si riferiscono gli oneri succitati devono essere installati all'interno di veicoli utilizzati per il trasporto di merci e, in quanto tali, non devono essere suscettibili di diversa utilizzazione.

In ordine alla nozione di oneri richiamata dalla norma in esame va precisato che, stante la genericità del termine utilizzato dal legislatore, vanno considerati come tali sia quelli connessi all'acquisizione degli impianti telefonici succitati (quote di ammortamento, canoni di locazione anche finanziaria, canoni di noleggio) sia quelli connessi all'utilizzo degli impianti stessi (spese di impiego e di manutenzione).

## 1.16 Tasse automobilistiche

L'art. 6, comma 22 l.f. apporta modifiche alla tassazione dei rimorchi; in sostanza le tasse non sa-

ranno più commisurate alla portata degli stessi, ai sensi dell'art. 2 lettera d) del Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39), bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici, come previsto dalla lettera d-ter inserita al citato D.P.R. n. 39 del 1953 della disposizione in commento.

## 2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

### 2.1 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa

L'art. 7, comma 1, lettera b), l.f., riduce al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni relative alla realizzazione, su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, degli interventi di recupero elencati nelle lettere a), b), c) e d) della legge n. 457 del 5 agosto 1978. Si tratta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

La norma fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste, in materia di IVA, per le prestazioni concernenti il recupero edilizio. Nella tabella A, parte terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 (n. 127-quaterdecies), sono attualmente elencati, tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento, quelli, dipendenti da contratti d'appalto, aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui alle lettere c) e d) della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile. Ne consegue che la portata innovativa della norma riguarda in sostanza gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, ai quali si applicherà, per l'anno 2000, l'aliquota IVA del 10 per cento anziché quella del 20 per cento.

L'agevolazione riguarda la prestazione di servizi complessivamente intesa, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni non costituiscano una parte significativa del va-

lore delle cessioni effettuate nel quadro dell'intervento. Per i beni che invece costituiscono una parte significativa del detto valore l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei medesimi beni. Per facilitare la gestione dell'agevolazione, è previsto che i beni per i quali ricorre la condizione del "valore significativo" siano identificati con decreto del Ministro delle Finanze.

Tale decreto, in corso di emanazione, individua i seguenti beni di valore significativo:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo

dell'aria;

- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

L'agevolazione si applica alle prestazioni di servizi fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

È necessario chiarire il significato della locuzione «fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata», utilizzato dalla norma per circoscrivere oggettivamente l'ambito di applicazione del beneficio.

Si ritiene che la detta espressione sia atta a comprendere:

1. singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) - a prescindere dall'effettivo utilizzo - e relative pertinenze;

2. interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata (non è necessario che ricorra l'altra condizione richiesta dalla legge n. 408 del 1949 - c.d. Tupini - e successive modificazioni, ossia che la superficie destinata a negozi non ecceda il 25% della superficie dei piani sopra terra);

Dal momento che la disposizione fa riferimento ad edifici a destinazione abitativa privata restano esclusi dall'agevolazione i fabbricati destinati ad utilizzazioni pubbliche.

Nell'ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell'intervento, beni di "valore significativo" ricompresi nell'elenco recato dal citato decreto ministeriale il contribuente deve indicare in fattura il corrispet-

tivo del servizio al netto del valore dei detti beni, ed inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l'aliquota ridotta e l'eventuale parte soggetta all'aliquota del 20 per cento.

## 2.2 Prestazioni di assistenza domiciliare

L'art. 7, comma 1, lettera a), l.f., riduce dal 20% al 10%, per l'anno 2000, l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni di assistenza domiciliare rese da società, da imprese individuali, e da enti privati non aventi finalità di assistenza sociale, nei confronti di soggetti appartenenti alle seguenti categorie disagiate: anziani, inabili adulti, soggetti affetti da disturbi psichici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.

La norma, dal momento che sono espressamente fatte salve le disposizioni più favorevoli già previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, non riguarda le prestazioni della medesima natura rese:

1) da organismi di diritto pubblico, da ONLUS, da istituzioni sanitarie riconosciute o da altri enti aventi finalità di assistenza sociale, per i quali continua ad applicarsi la norma di esenzione di cui al punto 27-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) dalle cooperative e loro consorzi, ai quali continua ad applicarsi l'IVA con l'aliquota del 4 per cento ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 41-bis) della tabella A - parte terza - allegata al citato decreto n. 633 del 1972.

I destinatari del beneficio sostanzialmente coincidono con tutti i soggetti e gli enti finora tenuti ad applicare l'aliquota del 20%, in quanto non ricompresi dalle previsioni agevolative recate dai sopracitati art. 10, n. 27-ter) e tabella A, parte seconda, n. 41-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972.

## 2.3 Regime speciale per l'agricoltura

L'art. 60 l.f. prevede che il regime speciale agricolo di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 continua ad applicarsi alle cessioni effettuate in adempimento di contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati entro il 31 dicembre 1999.

Si pone, pertanto, la necessità di stabilire con